

SOMMARIO

CICLI TECNOLOGICI	2
Ambito di applicazione.....	2
Fasi lavorative	2
Materie prime.....	2
Prescrizioni specifiche per le seguenti fasi lavorative.....	2
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche	3
Soglia massima	3
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Stoccaggio.....	4
Criteri di manutenzione.....	4
Messa in esercizio e a regime	5
Modalità e controllo delle emissioni	5
Metodologia analitica.....	6
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA.....	7

Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse, biodiesel o gasolio (come tale o in emulsione), e superiore a 3MW se alimentati a biogas, gpl o metano.

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

Attività di essiccazione di materiali vegetali (quali cereali, leguminose, semi oleosi, foraggio e materiali agricoli assimilabili) impiegati da imprese agricole o connesse all'attività dell'imprenditore agricolo(*), con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse, biodiesel o gasolio (come tale o in emulsione), e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano.

() In riferimento all'art. 2135 del Codice Civile, si intende imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano «connesse» le attività connesse alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.*

Qualora per l'attività di essiccazione di materiali vegetali una impresa agricola utilizzi impianti di proprietà di terzi la domanda di autorizzazione dovrà essere richiesta dal gestore dell'impresa agricola.

Se l'attività di essiccazione di materiali vegetali è svolta con utilizzo di impianti, impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse, con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a gpl o a biogas, si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera v-bis).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere una o più fasi lavorative elencate all'interno dell'allegato tecnico stesso.

Fasi lavorative

- A.** Ricevimento/ stoccaggio
- B.** Trasporto delle materie prime
 - B.1.** pneumatico
 - B.2.** meccanico
- C.** Eventuale pulitura
- D.** Essiccazione
 - D.1.** di cereali, semi oleosi, leguminose
 - D.2.** di foraggio e assimilabili
- E.** Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti essiccati

Materie prime

- 1.** Cereali, semi oleosi, leguminose
- 2.** Foraggio e assimilabili

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Prescrizioni specifiche per le sequenti fasi lavorative

A. Ricevimento/ stoccaggio

E. Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti essiccati

Devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.

B. Trasporto delle materie prime

Nel caso di trasporto pneumatico l'aria di spostamento deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri del tipo depolveratore a secco a mezzo filtrante, come specificato nella successiva tabella "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"

Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse, biodiesel o gasolio (come tale o in emulsione), e superiore a 3MW se alimentati a biogas, gpl o metano.

C. Eventuale pulitura

Deve essere effettuata con impianti/dispositivi chiusi tali contenere le emissioni diffuse.

Nel caso vengano utilizzati pulitori in controcorrente d'aria le emissioni derivanti da tale fase devono essere captate e convogliate ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o filtro a tessuto.

Nel caso trasporto pneumatico degli scarti pesanti derivanti dalla pulitura le emissioni generate devono essere dotate di sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto, cartuccia o a ciclone.

Gli scarti della pulitura, sia pesanti sia leggeri, devono essere stoccati con sistemi atti a contenerne la dispersione eolica (es.: *big bag*, cassoni o locali chiusi ma dotati di aerazione, zone tamponate/compartimentate da barriere fisse e mobili, teli ecc.).

D. Essiccazione

Gli impianti di essiccazione (colonna essiccante) dovranno essere dotati di contaore non azzerabile. Dovrà essere tenuto a disposizione dell'Autorità di controllo apposito quaderno riportante report annuale delle ore di funzionamento; in alternativa dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità di controllo dichiarazione della data di installazione del contaore da parte dell'installatore.

L'elevatore asservito alla colonna di essiccazione dovrà essere di tipo chiuso tale da evitare emissioni di tipo diffuso; nel caso si adottino elevatori dotati di sistema di aspirazione, le emissioni generate dovranno essere dotate di sistema di abbattimento di tipo a ciclone o depolveratore a secco a mezzo filtrante oppure dovranno essere convogliate con le emissioni generate dalla colonna di essiccazione.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti	Tipologie impianti di abbattimento	Note
B.1	Polveri	20 mg/Nm ³	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.	1
C	Polveri (da pulitura)	20 mg/Nm ³	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.	1
D.1	Polveri da essiccazione cereali, leguminose, semioleosi	20 mg/Nm ³	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.	1, 3
D.2	Polveri da foraggio	20 mg/Nm ³	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.	2

Note

- Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con i seguenti codici di pericolo: H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd;
- Per effluenti gassosi contenenti COV, il limite in concentrazione è obbligatorio qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.
- L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
 1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 2. Conforme alle caratteristiche indicate dalla dGR n. 3552 del 30/05/2012 e s.m.i.

Soglia massima

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 1 t/anno, il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11 e 12 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate

Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse, biodiesel o gasolio (come tale o in emulsione), e superiore a 3MW se alimentati a biogas, gpl o metano.

nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del d.lgs 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:

- a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
- a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse, biodiesel o gasolio (come tale o in emulsione), e superiore a 3MW se alimentati a biogas, gpl o metano.

5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. Il gestore, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

9. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla dGR n. XI/983 del 11/12/2018, il gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla dGR n. XI/983 del 11/12/2018, il gestore dovrà trasmettere, entro novanta giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale, gli esiti delle rilevazioni analitiche, caricandoli sull'applicativo «AUA POINT» con le modalità previste dalla dGR n. XI/5773 del 21/12/2021.

10. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, il gestore dovrà trasmettere, entro novanta giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale, gli esiti delle rilevazioni analitiche, caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato.

Nei casi in cui (ai sensi del paragrafo G, punto 26., lettera a) dell'Allegato 2 alla presente Autorizzazione generale) il gestore debba adeguarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel presente allegato ed alle condizioni e prescrizioni generali della presente autorizzazione, dovrà trasmettere, entro novanta giorni dall'avvenuto adeguamento, gli esiti delle rilevazioni analitiche, qualora previste, caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato.

Modalità e controllo delle emissioni

11. Dalla data di messa a regime decorre il termine di venti giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di dieci giorni a

Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse, biodiesel o gasolio (come tale o in emulsione), e superiore a 3MW se alimentati a biogas, gpl o metano.

partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo "Metodologia analitica";

- 11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158:1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di messa a regime degli impianti, caricandoli sull'applicativo «AUA POINT» sopra richiamato, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- 12.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti. Gli esiti delle verifiche successive devono essere trasmessi caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato, accompagnati da una relazione finale redatta come specificato al precedente punto 11.2., e tenuti a disposizione presso lo stabilimento.
- 13.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e trasmessi caricandoli sull'applicativo «AUA Point» sopra richiamato entro il 31 marzo dell'anno successivo
- 14.** L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 15.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione presso lo stabilimento le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 16.** Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

- 18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, art. 272 comma 2

Allegato tecnico n. 40

Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse, biodiesel o gasolio (come tale o in emulsione), e superiore a 3MW se alimentati a biogas, gpl o metano.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte il modello in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.